

Deliberazione della Giunta Regionale 22 marzo 2019, n. 23-8588

Articolo 12 l.r. 5/2018. Disposizioni sull'ammissione negli ATC di cacciatori residenti all'estero o in altre regioni italiane compresi i cacciatori temporanei.

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Premesso che:

la legge 11 febbraio 1992, n. 157, che all'art. 14 comma 5, stabilisce che ogni cacciatore può avere accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi in una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione;

l'art. 14, comma 9 della suddetta legge stabilisce che le Regioni, sentiti i relativi organi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, definiscono il numero dei cacciatori non residenti ammissibili e ne regolamentano l'accesso.

la legge regionale 19 giugno 2018 n. 5 " Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria" che all' art. 12 "*Ammissione dei cacciatori negli ATC e nei CA e partecipazione finanziaria*" comma 2 stabilisce che "*I cacciatori residenti in altre regioni o all'estero, ivi compresi i cacciatori temporanei possono essere ammessi in misura non superiore al 5 per cento dei cacciatori ammissibili per ogni ATC o CA; tale limite non si applica per l'adesione ad ATC ed a CA per il prelievo venatorio alla specie cinghiale e per il completamento dei piani selettivi alla specie capriolo e può essere modificato negli ATC fino ad un massimo del 10 per cento, su richiesta dei comitati di gestione, dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.*".

Preso atto come da documentazione agli atti del Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca delle richieste, dei Comitati di gestione degli ATC AL1 ed AL2, ATC AL3 ed ATC AL4, ATC AT1 ed ATC AT2, ATC BI1, ATC CN2 ed ATC CN3, ATC CN4 ed ATC CN5, ATC NO1 e NO2, ATC TO1 ed ATC TO2, ATC VC1 ed ATC VC2, volte ad ottenere l'innalzamento al tetto massimo del 10%, della percentuale dei cacciatori extraregionali ammissibili, così come previsto dalla citata norma.

Dato atto che, dall'esito dell'istruttoria effettuata dal suddetto Settore, emerge che le suindicate richieste sono opportunamente motivate, e che a fronte di una diminuzione del numero dei cacciatori locali, una percentuale massima del 5% di cacciatori foranei ammissibili avrebbe ripercussioni economiche importanti sul bilancio dei Comitati di gestione e che tale situazione potrebbe generare anche ulteriori difficoltà per il completamento dei piani di prelievo e tradursi in un aumento dei danni all'agricoltura.

Ritenuto, pertanto, di innalzare al 10% la percentuale dei cacciatori residenti in altre Regioni italiane o all'estero, ivi compresi i cacciatori temporanei, che possono essere ammessi nei seguenti ATC, come richiesto dai suddetti Comitati di gestione.

Vista la DGR n. 94-3804 del 27.04.2012 e ss.mm.ii. (*Approvazione delle linee guida per la gestione ed il prelievo degli ungulati selvatici, della tipica fauna alpina e del cinghiale nella Regione Piemonte*) e la DGR n. 90-3600 del 19.03.2012 e ss.mm.ii. (*Criteri ed indirizzi in ordine all'ammissione dei cacciatori negli ATC e nei CA*).

Sentita, ai sensi dell'art. 12 della l.r. 5/2018, la competente III Commissione Consiliare nella seduta del 21/03/19 che ha espresso parere favorevole;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

per quanto sopra premesso e considerato la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di stabilire, ai sensi dell'art. 12 della l.r. 5/2018 di innalzare al 10% la percentuale dei cacciatori residenti in altre regioni italiane o all'estero, ivi compresi i cacciatori temporanei, che possono essere ammessi nei seguenti ATC, come richiesto dai rispettivi Comitati di gestione:

ATC AL1 ed AL2, ATC AL3 ed ATC AL4, ATC AT1 ed ATC AT2, ATC BI1, ATC CN2 ed ATC CN3, ATC CN4 ed ATC CN5, ATC NO1 e NO2, ATC TO1 ed ATC TO2, ATC VC1 ed ATC VC2;

- di demandare al Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca di dare ampia diffusione del provvedimento, anche tramite apposita comunicazione pubblicata sul sito istituzionale;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12.10.2010 n. 22.

(omissis)